SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

n. 46

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute entro il 31 ottobre 1981)

INDICE

BEORCHIA: Sulla decisione di non autorizzare alcuna opera di sistemazione con estrazione di ghiaia dai corsi d'acqua del Friuli-Venezia Giulia (1608) (risp. NICOLAZZI, *ministro dei lavori pubblici*) . . *Pag.* 1230

BOLDRINI, TOLOMELLI, CORALLO, GATTI, MARGOTTO, PINNA, IANNARONE: Per la garanzia a tutti i militari della loro partecipazione al voto sui *referendum* del 17 maggio 1981 e sulle elezioni amministrative del 21 giugno (2318) (risp. LAGORIO, *ministro della difesa*) 1231

BRUGGER: Circa il profondo disagio in cui versa la popolazione residente in Val Venosta (Bolzano) per le condizioni di dissesto della strada statale n. 38 (1843) (risposta NICOLAZZI, *ministro dei lavori pubblici*) 1231

BUSSETI: Provvedimenti da adottare per svincolare il credito agrario agevolato dalla stretta creditizia imposta con il noto provvedimento di contingentamento, nonchè per la più urgente fissazione del nuovo tasso di riferimento (1950) (risp. ANDREATTA, *ministro del tesoro*) 1232

CALICE: Sulla pratica di liquidazione dell'equo indennizzo in favore dell'appuntato dei carabinieri Paolino Michele di Castiglion della Pescaia (Grosseto), in congedo già dal 1970 (2320) (risp. LAGORIO, *ministro della difesa*) 1232

CROLLALANZA: Per conoscere le iniziative adottate al fine di salvaguardare il Vittoriale dallo stato di degrado edilizio nel quale si trova (1332) (risp. NICOLAZZI, *ministro dei lavori pubblici*) 1233

D'AMICO: Sugli interventi riconosciuti indispensabili ai fini del consolidamento della chiesa dedicata in Castel Frentano (Chieti) all'Immacolata Concezione (1408) (risposta NICOLAZZI, *ministro dei lavori pubblici*) . . . . . *Pag.* 1233

FLAMIGNI: Per sapere se risponde a verità che il Ministero del tesoro è parte nelle trattative per l'acquisto, dalla società petrolifera SAROM, del grattacielo Galfa di Milano (1474) (risp. ANDREATTA, *ministro del tesoro*) 1234

GUALTIERI, MELANDRI: Per un attento esame dei finanziamenti da erogare per la costruzione dell'acquedotto di Romagna e di un nuovo lotto della diga di Ridracoli (111) (risp. NICOLAZZI, *ministro dei lavori pubblici*) 1234

GUSSO: In merito all'indagine ricognitiva per l'individuazione delle zone sovralluvionate del fiume Piave, incluso il tratto denominato « Grave di Papadopoli », per le quali l'asporto di inerti risulta necessario (2129) (risp. NICOLAZZI, *ministro dei lavori pubblici*) 1235

JANNELLI: In merito al fatto che al personale civile e militare in servizio presso gli istituti penitenziari della Campania e della Basilicata non è stata corrisposta l'indennità di ordine pubblico nei mesi successivi al sisma del novembre 1980 (2025) (risp. DARIDA, *ministro di grazia e giustizia*) 1237

LANDOLFI: Circa i criteri che hanno presieduto alla scelta dei dirigenti dell'istituto Mediocredito regionale della Calabria, di recente costituzione (2008) (risp. ANDREATTA, *ministro del tesoro*) 1237

MITROTTI: Interventi da disporre per la salvaguardia del patrimonio danneggiato e delle attività di pesca e commerciali nei porti di Mola e di Monopoli (1708) (risposta NICOLAZZI, *ministro dei lavori pubblici*) 1238

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) — 4

Provvedimenti da adottare a salvaguardia degli interessi della Pubblica amministrazione ed a carico delle Amministrazioni inadempienti (2060) (risp. ROGNONI, *ministro dell'interno*) . . . . . *Pag.* 1238

Sullo stato di abbandono del Centro Italcable SICO di Acilia (2101) (risp. GASPARI, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 1239

MURMURA: Sui risultati ottenuti con le vigenti leggi sulle infrazioni valutarie (1334) (risp. ANDREATTA, *ministro del tesoro*) . . 1241

Sul ritardo della Direzione provinciale del Tesoro di Catanzaro nel dare attuazione al disposto del quarto comma dell'articolo 165 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (1621) (risp. ANDREATTA, *ministro del tesoro*) . . 1242

Circa il ritardo che si registra nell'approvazione del finanziamento di un miliardo per il riattamento della celebre e magnifica Certosa di Serra San Bruno (1917) (risp. SIGNORILE, *ministro senza portafoglio con l'incarico di ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*) 1243

Circa i provvedimenti adottati per la realizzazione di una casa mandamentale nel comune di Soriano Calabro (2013) (risposta DARIDA, *ministro di grazia e giustizia*) 1243

PAVAN: Sull'articolo 29 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, che regola il trattamento economico a fini pensionistici per collocamenti a riposo anteriori al 1° gennaio 1981 (2024) (risp. ANDREATTA, *ministro del tesoro*) 1243

PAVAN, PETRONIO: Sulla necessità di una circolare interpretativa in relazione all'applicazione dell'articolo 29 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, concernente la determinazione della pensione per collocamenti a riposo avvenuti anteriormente al 1° gennaio 1981 (2023) (risp. ANDREATTA, *ministro del tesoro*) 1244

PETRONIO. Per conoscere quali infrastrutture sono state costruite negli anni a servizio della sezione aerea di Vibo Valentia (1669) (risp. FORMICA, *ministro delle finanze*) 1245

RIGGIO, DAMAGIO, BEVILACQUA, SAPORITO, DEL PONTE, PAVAN: Iniziative da adottare per arrivare al giusto equilibrio economico tra le varie categorie di medici (1840) (risp. ALTISSIMO, *ministro della sanità*) 1246

STANZANI GHEDINI, SPADACCIA: Circa le ragioni della sostituzione del direttore del carcere femminile di Rebibbia (2145) (risp. DARIDA, *ministro di grazia e giustizia*) 1247

BEORCHIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere:

i motivi che hanno determinato la decisione di non autorizzare, a decorrere dal 1° gennaio 1981, alcuna opera di sistemazione con estrazione di ghiaia dai corsi d'acqua del Friuli-Venezia Giulia;

se il Ministro non ritiene, in attesa del completamento dei piani generali in corso di redazione ed adottata ogni misura di necessaria cautela, di concedere autorizzazioni provvisorie e temporanee in base a quelle già concesse nel 1980.

L'interrogante fa presente che il protrarsi dell'attuale situazione di indiscriminato blocco può provocare serio pregiudizio, anche per il conseguente aumento dei costi, alla prosecuzione delle opere di ricostruzione edilizia nelle zone colpite dal terremoto, nonchè dei lavori di costruzione e completamento di importanti infrastrutture stradali, autostradali e ferroviarie.

Si chiede, infine, di sapere se il Ministro non intende promuovere una revisione del sistema che attualmente regola l'attività di estrazione di ghiaia dai corsi d'acqua, non solo al fine di dare certezza e continuità alle connesse attività produttive, ma anche per esercitare un migliore controllo sulle prescrizioni impartite e per garantire maggiori entrate.

(4-01608)

(15 gennaio 1981)

RISPOSTA. — L'estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua è ammissibile solo se risponde al principio di salvaguardare la sicurezza idraulica; di conseguenza si rende necessaria la elaborazione di un piano organico che indichi tempi, modi, quantità ed ogni utile dato in ordine agli interventi autorizzabili.

Sull'argomento sono state impartite le opportune disposizioni da parte del Magistrato alle acque e, per quanto riguarda in particolare la Venezia Giulia, è stata tenuta una riunione presso lo stesso Magistrato il 7 febbraio 1981, presieduta dal sottosegretario Santuz, con rappresentanti delle categorie interessate.

I piani presentati sono stati tutti esaminati favorevolmente attraverso adunanze, an-

che straordinarie, di organi tecnici consultivi e ne è stata data la conseguente approvazione.

In particolare, di recente, il comitato tecnico amministrativo del Magistrato alle acque ha esaminato due piani sul Tagliamento, uno dal Ponte Cimana a Latisana e l'altro dalla confluenza del torrente Lumiei al Ponte Cornino.

Detto comitato tecnico amministrativo si è espresso favorevolmente, pur imponendo dettagliate prescrizioni in ordine a rettifiche, entità e tempi tecnici esecutivi.

L'Ufficio del genio civile di Pordenone ha trasmesso per il prescritto esame al Magistrato alle acque di Venezia il piano del Meduna, che sarà al più presto esaminato.

Tale piano esaurirà i problemi estrattivi dai corsi d'acqua della regione Venezia Giulia per la parte di competenza statale che si limita, come è noto, alle tratte classificate in seconda e terza categoria.

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

16 ottobre 1981

BOLDRINI, TOLOMELLI, CORALLO, GATTI, MARGOTTO, PINNA, IANNARONE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

quali misure sono state prese, o si intendono prendere, al fine di garantire a tutti i militari, compresi quelli del CAR, la possibilità di partecipare al voto sui *referendum* del 17 maggio 1981;

se sono state date disposizioni affinché i militari interessati alle elezioni amministrative del 21 giugno siano messi nelle condizioni di partecipare anch'essi al voto.

(4 - 02318)

(26 ottobre 1981)

RISPOSTA. — Questo Ministero ha impartito tempestive disposizioni per consentire a tutti i militari, compresi quelli di leva in servizio presso i CAR, la partecipazione alle votazioni per i *referendum* e per le elezioni regionali amministrative.

Il Ministro della difesa
LAGORIO

29 ottobre 1981

BRUGGER. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Considerato il profondo disagio in cui versa la popolazione residente in Val Venosta (Bolzano) per le condizioni di dissesto della strada statale n. 38, le quali, oltre a non consentire il normale svolgersi della vita economica della valle, impediscono lo sviluppo turistico di una vasta area che va dalla città di Merano al Passo Resia, confine di Stato, l'interrogante chiede di conoscere:

a) quali sono le ragioni che hanno indotto l'ANAS a disattendere impegni precedentemente assunti per la ristrutturazione ed il riassetto della strada statale n. 38;

b) entro quali termini di tempo il Ministro prevede la concreta realizzazione dei numerosi progetti parziali, già esistenti e presumibilmente inseriti nel piano poliennale, riferiti alla predetta arteria.

(4 - 01843)

(19 marzo 1981)

RISPOSTA. — Il progetto esecutivo dei lavori di sistemazione della SS. n. 38 dello Stelvio, nel tratto compreso tra Coldrano e Covelano (1° stralcio), dell'importo complessivo di lire 6.400 milioni, verrà quanto prima sottoposto al consiglio di amministrazione dell'ANAS.

Per quanto riguarda il progetto dei lavori di ammodernamento del tratto Foresta-Tel, gli elaborati progettuali erano già pronti alla fine dello scorso anno, ma a causa dell'opposizione presentata dalla birreria Forst di Foresta, opposizione condivisa e fatta propria dall'ente locale, è stato necessario studiare una variante al tracciato iniziale con conseguente notevole allungamento dei tempi.

Per la parte riguardante il 1° stralcio, risultato dell'importo di lire 10.930 milioni, il progetto esecutivo è già stato trasmesso agli

organi locali competenti per il prescritto *nulla osta*. Successivamente, ove non sorgano altre opposizioni, il progetto sarà sottoposto al consiglio di amministrazione.

Per i lavori di sistemazione saltuaria lungo il tratto della S.S. n. 38, tra Spondigna e Lasa, è in corso di redazione il progetto esecutivo per un importo di lire 600 milioni.

Inoltre sono in corso i lavori straordinari per il rifacimento della sovrastruttura stradale nei tratti più dissestati della S.S. n. 38, fra Lasa e Naturno, ed il completo rifacimento del tappeto di usura lungo l'intera variante di Larces.

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

16 ottobre 1981

BUSSETI. — *Ai Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali concrete iniziative il Ministero del tesoro intenda concertare con quello dell'agricoltura e delle foreste al fine di svincolare il credito agrario agevolato dalla stretta creditizia imposta con il noto provvedimento di contingentamento, nonchè per la più urgente fissazione del nuovo tasso di riferimento.

Va appena ricordato che, nel quadro della generale crisi economica che coinvolge tutti i settori produttivi del Paese, quello agricolo risente maggiormente dei perversi effetti del notevole aggravio dei costi di produzione, sicchè lo squilibrio tra gli stessi ed i prezzi fa registrare una perdita effettiva notevole in danno degli operatori, nonostante i soddisfacenti risultati conseguiti di recente in sede comunitaria dalla delegazione italiana.

(4 - 01950)

(29 aprile 1981)

RISPOSTA. — Si fa rilevare che i recenti provvedimenti di contenimento degli impieghi bancari hanno tenuto in adeguata considerazione le esigenze creditizie del settore agrario, al fine di non privare il comparto degli occorrenti mezzi finanziari.

Infatti, le disposizioni applicative delle cennate restrizioni emanate dalla Banca d'Italia con circolare del 9 marzo 1981 escludono espressamente dagli impieghi sottoposti a contingentamento quelli posti in essere con fondi di terzi in amministrazione, tra i quali rientrano i finanziamenti concessi con le disponibilità dei fondi di rotazione statali e regionali istituiti per sovvenire alle necessità dei vari settori produttivi dell'agricoltura.

A ciò aggiungasi che i suddetti provvedimenti restrittivi del credito non si applicano nei riguardi degli istituti di credito speciale operanti nel settore, i quali possono effettuare finanziamenti sia nel comparto del credito agrario di esercizio che in quello di miglioramento, soddisfacendo in tale modo le necessità finanziarie degli operatori.

Per quanto riguarda la richiesta volta ad ottenere la determinazione dei nuovi tassi di riferimento sui finanziamenti agrari, si fa presente che al soddisfacimento di tale esigenza si è provveduto con l'adozione del decreto ministeriale del 16 aprile 1981 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 7 maggio 1981) e del decreto ministeriale del 29 agosto 1981 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 2 settembre 1981) con i quali rispettivamente è stato aumentato dal 19 al 21,50 per cento il tasso per i prestiti di esercizio e dal 18,65 al 19,55 per cento quello per i mutui di miglioramento.

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

17 ottobre 1981

CALICE. — *Al Ministro della difesa.* — Considerato che la pratica di liquidazione dell'equo indennizzo a favore dell'appuntato dei carabinieri Paolino Michele, di Castiglion della Pescaia (Grosseto), in congedo già dal 1970, è stata trasmessa per un parere al Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie dal 15 marzo 1979, l'interrogante chiede di conoscere:

a) qual è, oggi, lo stato istruttorio della pratica;

b) in quale data si presume che essa possa essere definita.

(4 - 02320)

(26 ottobre 1981)

RISPOSTA. — La commissione medica ospedaliera di Bari, interessata per la definizione della pratica di concessione dell'equo indennizzo a favore dell'appuntato dei carabinieri in congedo Michele Paolino, ha precisato che le infermità oggetto della richiesta di parte sono in effetti da ritenere classificate a categoria di pensione anteriormente al 1° gennaio 1970, data di efficacia della legge 23 dicembre 1970, n. 1094, estensiva dell'equo indennizzo al personale militare.

Pertanto, dalla competente Direzione generale delle pensioni è stato emesso il decreto di diniego della provvidenza in parola.

Il Ministro della difesa
LAGORIO

29 ottobre 1981

CROLLALANZA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali concrete iniziative siano state adottate per provvedere con la necessaria urgenza ai lavori di straordinaria manutenzione alle strutture portanti ed alle altre esigenze manifestatesi al Vittoriale, al mausoleo di Gabriele D'Annunzio, al fine di salvaguardare tale opera dallo stato di degrado edilizio nel quale si trova.

La trascuratezza manutentoria verificatasi in tanti anni, nonostante le sollecitazioni al Governo e le segnalazioni anche al Ministero dei beni culturali da parte della presidenza del Vittoriale, è in pieno contrasto:

1) con la convenzione stipulata il 4 ottobre 1930 tra lo Stato e Gabriele D'Annunzio il quale, con tale atto, cedeva allo Stato tutti i beni immobili esistenti al Vittoriale;

2) con le disposizioni del regio decreto-legge del 13 novembre 1931, con il quale lo Stato, in conseguenza anche dell'incameramento di tali beni nel suo patrimonio, si impegnava a provvedere ad alcuni acquisti ed alla espropriazione di taluni immobili esistenti nell'area del Vittoriale, nonchè alla costruzione del mausoleo.

L'interrogante fa presente che quello che fu l'ultimo alloggio e l'ultima sede di studio e di attività letteraria di D'Annunzio, oltre ad essere anche sede di una ricchissima, preziosa biblioteca, di cimeli e di simboli della vita del poeta, del comandante e dell'eroico combattente, è divenuto sempre più un centro di iniziative culturali, di convegni, di rassegne e di mostre, nonchè crescente meta di attrazione di correnti turistiche nazionali e straniere.

(4 - 01332)

(1 ottobre 1980)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione in oggetto si fa presente che l'esigenza di provvedere ai lavori necessari alla manutenzione straordinaria del Vittoriale è stata tenuta presente già in sede di predisposizione del programma triennale 1979-81 con il quale è stata destinata a tale opera la somma di lire 80 milioni.

I relativi lavori sono già stati eseguiti nel corso dell'anno 1979.

Nell'ambito del rifinanziamento del piano triennale è stato proposto un ulteriore finanziamento dell'opera per l'importo di 600 milioni.

Non appena sarà perfezionato il provvedimento di assegnazione dei fondi si procederà, previa approvazione della relativa perizia, all'espletamento della gara e all'inizio dei lavori.

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

16 ottobre 1981

D'AMICO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso:

che per consentire interventi riconosciuti indispensabili ed urgenti ai fini del consolidamento della chiesa, di interesse storico-monumentale, dedicata in Castel Frentano (Chieti) all'Immacolata concezione, venne previsto, nel programma triennale approvato per la Regione Abruzzo, un finanziamento di lire 10.000.000;

che tale finanziamento non è stato utilizzato perchè l'importo dei lavori da ese-

guire per l'agibilità di quell'edificio sacro, in sede di progettazione, era risultato di molto maggiore;

che, in conseguenza, mentre il finanziamento è caduto in perenzione, lo stato di deterioramento dell'edificio cui era destinato si è ulteriormente aggravato, motivando le proteste di quei cittadini;

che la costruzione viene dichiarata di notevole pregio perchè rara testimonianza di una particolare architettura e pertanto giudicata meritevole di conservazione,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga di disporre il rifinanziamento straordinario dell'opera, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori che oggi si appalesano non più procrastinabili.

(4 - 01408)

(28 ottobre 1980)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione in oggetto si fa presente che i lavori di manutenzione della chiesa dell'Immacolata Concezione, sita nel comune di Castel Frentano (Chieti), saranno finanziati non appena lo consentiranno le disponibilità di bilancio, non essendo stato possibile provvedervi con gli stanziamenti del piano triennale 1979-81.

Si assicura comunque che i suddetti lavori sono stati inseriti nel programma predisposto per l'anno 1982.

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

16 ottobre 1981

FLAMIGNI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se risponde a verità che il suo Ministero è parte nelle trattative per l'acquisto, dalla società petrolifera SAROM, del grattacielo GALFA di Milano.

In caso affermativo, si chiede di conoscere quali sono i vantaggi che l'Amministrazione statale intende realizzare.

(4 - 01474)

(19 novembre 1980)

RISPOSTA. — Al riguardo, si fa presente che la Direzione generale degli istituti di previdenza, che per legge è tenuta ad investire in immobili l'ammontare dei versamenti effettuati dagli iscritti alle Casse pensioni amministrate dalla predetta Direzione generale, ha reso noto che non è stata presentata alcuna offerta di vendita da parte della società petrolifera SAROM per il grattacielo Galfa di Milano.

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

17 ottobre 1981

GUALTIERI, MELANDRI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Considerato:

a) che il suo Ministero si accinge a concedere un contributo di 13 miliardi di lire per il finanziamento dell'acquedotto di Romagna e per la costruzione di un nuovo lotto della diga di Ridracoli;

b) che per il completamento dell'intera opera si rendono ancora necessari fondi per almeno altri 250-270 miliardi di lire a prezzi correnti;

c) che è prevista l'erogazione, sui fondi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (legge 27 dicembre 1977, n. 984, cosiddetta legge « quadrifoglio »), di un finanziamento dell'ordine di circa 150 miliardi di lire per il completamento del canale emiliano-romagnolo;

d) che, all'interno delle scelte della programmazione nazionale e regionale e nella unitarietà della finanza pubblica, va valutato se sia effettivamente possibile il contemporaneo finanziamento delle due opere, definendo, in questo caso, in modo chiaro e preciso, i tempi del finanziamento stesso;

e) che il metodo, troppo frequentemente applicato, di finanziare opere di interesse nazionale, costose ed importanti, senza un organico programma poliennale di interventi, ha portato ad enormi ritardi nella realizzazione, all'impossibilità di rimanere entro i preventivi iniziali e a una dannosa concorrenzialità fra Enti locali;

f) che, con l'ordine del giorno del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, approvato nel luglio 1978, dove si impegnava la Giunta a proseguire l'azione per la definizione di un programma organico tra Stato, Re-

gione ed Enti locali, è stato iscritto in bilancio un limitato contributo finanziario esclusivamente per coprire parte delle spese per la realizzazione del pulvino della diga,

gli interroganti chiedono di conoscere se il Ministro non ritenga opportuno e coerente, prima di avviare altri momenti di finanziamento della diga:

1) addivenire ad un esame congiunto, tra tutti i Ministeri interessati, volto ad accertare, in forma definitiva, se le due opere siano finanziabili contemporaneamente;

2) in caso positivo, definire un programma poliennale organico di finanziamento dell'acquedotto di Romagna, ad esso subordinando l'erogazione di ulteriori risorse finanziarie statali;

3) adottare a tale scopo le iniziative opportune, in raccordo con le istituzioni locali e regionali;

4) nell'impossibilità od in attesa di disporre degli elementi necessari alla definizione di tale quadro complessivo, soprassedere ad ogni ulteriore finanziamento degli attuali lotti della diga di Ridracoli, rimanendo così nell'ambito dell'ordine del giorno votato dal Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna.

(4 - 00111)

(17 luglio 1979)

RISPOSTA. — Si fa presente che il problema posto nell'interrogazione ha formato oggetto di approfondito esame sia in sede politica nazionale che in quella regionale.

Da tale esame è emerso che entrambe le iniziative (diga di Ridracoli-acquedotto di Romagna e canale emiliano romagnolo) appaiono pienamente compatibili in relazione alle loro finalità, in quanto l'una è diretta all'approvvigionamento idrico propriamente potabile, mentre l'altra è intesa a soddisfare le necessità irrigue ed industriali delle zone interessate.

Ambedue le opere concorrono, inoltre, a limitare il fenomeno della subsidenza del territorio di Ravenna, consentendo la chiusura dei pozzi di emungimento di acque sotterranee, causa primaria di detto fenomeno.

Per quanto riguarda l'aspetto finanziario, si precisa che il contributo dello Stato sulla spesa di costruzione del serbatoio di Ridracoli grava sul bilancio di questo Ministero, mentre il finanziamento per il canale emiliano romagnolo è a carico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

16 ottobre 1981

GUSSO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso:

che il Consiglio superiore dei lavori pubblici, 3ª sezione, con voto n. 564 del 18 gennaio 1978, ha espresso il parere che, in linea di massima, l'estrazione di inerti dall'alveo del fiume Piave — incluso il tratto denominato « Grave di Papadopoli » — « non può aver arrecato e non può arrecare dissesti... nel suo corso vallivo » e che « il prelevamento di materiali in detto tratto, se razionalmente condotto, non deve ritenersi dannoso, ma, nella maggioranza dei casi, benefico, in quanto consente di ripristinare nell'alveo la necessaria capacità, garantendo anche un migliore deflusso delle acque e riducendo le esondazioni nelle golene che risultano, non solo coltivate, ma anche abitate » (vedi risposta del 27 giugno 1978 all'interrogazione n. 4 - 01261 del 19 settembre 1977);

che nella risposta del 29 gennaio 1979 all'interrogazione n. 4 - 01989 del 18 luglio 1978, pur avendo dichiarato di scarsa utilità la regolazione di alcune vaste espansioni golenali nel corso medio del fiume Piave — fra le quali rientra la zona denominata « Grave di Papadopoli » — ai fini della moderazione delle piene, si affermava che, peraltro, « l'eccessivo accumulo d'inerti può essere dannoso per il buon regime idraulico del fiume » e che era in corso, « a cura del Magistrato alle acque di Venezia e dei nuclei operativi periferici, una indagine ricognitiva per l'individuazione delle zone sovralluvionate, per le quali l'asporto di inerti è ritenuto utile per un buon regime idraulico »;

che nella zona « Grave di Papadopoli » è andata accumulandosi negli ultimi anni una grande massa di materiale allu-

vionale, così da far temere che in occasione di piene del fiume Piave, anche non eccezionali come quella dei giorni scorsi, possano determinarsi esondazioni nelle golene e sorpasso degli argini,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) se, ad oltre due anni dal suo annuncio, sia stata condotta a termine l'indagine ricognitiva per l'individuazione delle zone sovralluvionate del fiume Piave per le quali l'asporto di inerti risulta necessario;

2) se sia stata richiesta la revoca della sospensione dell'attività estrattiva derivante dallo stato di dissesto idrogeologico dichiarato dall'autorità giudiziaria nel procedimento penale del 1977, riguardante le escavazioni nel tronco « Grave di Papadopoli »;

3) se sia stato predisposto un piano tecnico-operativo per la ripresa programmata e controllata dell'attività estrattiva nel tronco « Grave di Papadopoli », al fine di conseguire, in via principale, il ripristino della capacità di deflusso delle acque e la riduzione dei pericoli di alluvione e, in via sussidiaria, l'immissione nel mercato di materiale inerte di buona qualità a costo contenuto;

4) quali sono i motivi per cui all'interrogazione n. 4 - 01269 del 6 agosto 1980 sullo stesso argomento non è stata data ancora risposta, a quasi un anno di distanza.

(4 - 02129)

(21 luglio 1981)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggeto si comunica quanto segue.

Per la ripresa dell'attività estrattiva dall'alveo del fiume Piave in località Grave di Papadopoli, la regione Veneto di propria iniziativa ha provveduto, nell'anno 1979, a fare redigere uno studio per la sistemazione idraulica del fiume Pederobba a Ponte di Piave in relazione all'asporto di materiali litoidi.

Il suddetto elaborato, pervenuto al Magistrato alle acque nel novembre 1979, fu sottoposto all'esame del comitato tecnico amministrativo di quell'Istituto il quale espresse il parere che lo studio stesso, pur fornendo utili spunti di ricerca, non poteva considerarsi in sè sufficiente a costituire la base per un razionale ed organico piano di escavazione. Infatti, pur riconoscendo la diligente cura ed ampiezza di rilievo della morfologia dei luoghi, il comitato tecnico amministrativo non poteva sottacere la limitatezza del tronco considerato in rapporto agli equilibri dell'intero sistema idromorfologico del bacino, per cui valutazioni e considerazioni riuscivano sommarie e puramente teoriche, mentre qualsiasi ipotesi di intervento non trovava forma concreta in un provvedimento di scavo che comunque specificatamente avrebbe richiesto, secondo gli stessi autori dello studio, opere trasversali e longitudinali di trattenuta e contenimento nei tratti maggiormente sensibili al fenomeno di erosione.

Tale parere venne portato a conoscenza della regione Veneto da parte del Magistrato alle acque, in quanto doveva servire di base per il completamento dello studio fatto redigere da tale regione per la ripresa dell'attività estrattiva.

Successivamente lo stesso Magistrato alle acque ha fissato le direttive (già da tempo praticamente in atto per l'intero circondario idraulico) per l'elaborazione, da parte degli uffici periferici dipendenti, dei piani di estrazione di materiali inerti dai corsi d'acqua, al fine di regolarizzare i deflussi di piena aumentando la capacità di scorrimento entro gli alvei.

Tali piani di sistemazione si concretizzano in uno studio idrogeologico del territorio ed in particolare dei trasporti solidi nonchè in uno studio idraulico delle sezioni e dei profiili, rivolti ad accertare la necessità ed utilità della ricalibratura della sezione corrente fluviale con un asporto programmato ed organizzato di materiale nel tempo.

Mentre per tutti i principali corsi d'acqua ricadenti nel compartimento del Magistrato alle acque gli uffici operativi hanno provveduto a redigere i piani di sistemazione, nulla è stato fatto per il Piave nel tratto interessante le Grave di Papadopoli e ciò perchè si attendeva che la regione Veneto provvedesse alla rielaborazione dello studio a suo tempo presentato.

Si tenga presente che dai rilievi di verifica dello stato evolutivo dell'ambiente, i quali vengono espletati nell'ambito della normale

attività di polizia idraulica, non è risultato che nella zona delle Grave di Papadopoli si sia accumulata negli ultimi anni una grande massa di materiale alluvionale che richieda interventi per il ripristino della capacità di deflusso delle acque. Si è invece presentato un caso di preoccupante erosione del fondo alveo in corrispondenza delle pile del ponte della strada provinciale di Maserada, per cui l'amministrazione provinciale di Treviso ha dovuto intervenire con lavori di presidio e sotto fondazione.

È d'altra parte evidente che, se la suddetta necessità di ricalibrare l'alveo si fosse palesata, l'ufficio del Magistrato alle acque competente per territorio avrebbe provveduto di sua iniziativa all'esecuzione dei lavori più urgenti ritenuti necessari per scongiurare pericoli alla pubblica incolumità, senza ricorrere all'estrazione di inerti tramite privati concessionari.

Si precisa inoltre, con riferimento al punto n. 2 della interrogazione, che l'autorità giudiziaria, in occasione del noto procedimento penale del 1977, non sospese formalmente l'attività estrattiva per cui nessuna revoca dovrebbe essere richiesta.

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

16 ottobre 1981

JANNELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

che al personale civile e militare in servizio presso gli istituti penitenziari della Campania e della Basilicata non è stata corrisposta l'indennità di ordine pubblico nei mesi immediatamente successivi al sisma del novembre 1980;

che tale indennità è stata corrisposta a tutto il personale civile e militare delle forze di polizia,

l'interrogante chiede di conoscere i motivi dell'esclusione e se non si ritenga di adottare immediatamente gli opportuni provvedimenti per eliminare l'ingiustificata discriminazione.

(4 - 02025)

(3 giugno 1981)

RISPOSTA. — Questa Amministrazione non può intraprendere alcuna iniziativa rivolta ad estendere il beneficio previsto dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, al personale civile penitenziario in servizio nelle zone colpite dal sisma del 23 novembre 1980, in quanto le relative disposizioni attribuiscono l'indennità di ordine pubblico esclusivamente al personale delle forze di polizia.

Relativamente, poi, alla corresponsione della stessa indennità agli agenti di custodia, si assicura che il problema è da tempo all'attenzione di questa Amministrazione che, allo scopo di superare ogni eventuale situazione di disparità di trattamento tra categorie egualmente interessate al beneficio, sta promuovendo opportune intese con il Dicastero dell'interno, che ha competenza primaria nella predetta materia.

Il Ministro di grazia e giustizia
DARIDA

23 ottobre 1981

LANDOLFI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere:

quali criteri hanno presieduto alla scelta dei dirigenti dell'istituto Mediocredito regionale della Calabria, di recente costituzione;

se risponde a verità — come risulta — che le persone designate non sono in possesso di quei requisiti di competenza tecnica specifica e di professionalità che sono stati considerati necessari dal Ministro e dalla Banca d'Italia per la designazione di incarichi di tale natura;

se risponde al vero che i suddetti incarichi sono stati conferiti solo per ragioni attinenti a questioni di schieramento politico e di esigenze di partito.

(4 - 02008)

(27 maggio 1981)

RISPOSTA. — Si fa presente che ai sensi dell'articolo 19 dello statuto del Mediocredito calabrese la nomina del direttore generale, del vice direttore generale, dei dirigenti e dei funzionari dell'istituto è di esclusi-

va competenza del consiglio di amministrazione.

Si soggiunge che il predetto istituto ha comunicato, per il tramite dell'organo di vigilanza, che sulla base di tale disposto statutario il consiglio di amministrazione ha proceduto, in data 19 giugno 1981, alla nomina del direttore generale nella persona del dottor Alberto Rossetti, dal cui *curriculum* professionale emergono i requisiti richiesti per l'assunzione dell'incarico.

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

17 ottobre 1981

MITROTTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile.* — Premesso:

che la portualità minore pugliese da tempo non beneficia di interventi congrui per il mantenimento ed il miglioramento delle strutture esistenti;

che progetti avviati diversi anni addietro non hanno trovato ancora completamento;

che mareggiate recenti, sommate alle preesistenti carenze, hanno causato notevoli danni alle dighe ed al naviglio (nel porto di Mola è affondato un peschereccio e risultano danneggiate numerose imbarcazioni ormeggiate);

che, in particolare, i porti di Monopoli e Mola necessitano di interventi di « ordinaria manutenzione » delle strutture di considerevole portata economica, al fine di prevenire danni irreparabili e di recuperare il necssario grado di sicurezza degli approdi e degli ormeggi,

l'interrogante chiede di conoscere quali interventi, per quanto di competenza, si intendano disporre per la salvaguardia del patrimonio danneggiato e delle attività di pesca e commerciali, dalle quali traggono sostentamento larghe fasce di cittadini.

(4 - 01708)

(12 febbraio 1981)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministro della marina mercantile.

Per quanto riguarda il porto di Monopoli, il medesimo è classificato nella terza classe della seconda categoria dei porti marittimi nazionali, *ex* regio decreto 21 aprile 1901, n. 196, ai sensi del regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095. Pertanto, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, le funzioni amministrative esercitate dallo Stato, in materia di opere concernenti il porto il questione, sono di competenza della regione Puglie.

Riguardo, invece, al porto di Mola di Bari, iscritto nella prima categoria dei porti marittimi nazionali, quale porto rifugio, in virtù del regio decreto 28 giugno 1908, numero 452, ai sensi del regio decreto n. 3095 del 1885, è in corso di elaborazione una perizia dell'importo di 750 milioni per il ripristino e l'imbastimento del molo foraneo di tramontana, mediante rifiorimento delle scogliere di difesa radente nonchè la chiusura degli sgrotti lungo il banchimento interno.

Si potrà procedere all'appalto e conseguente inizio dei lavori appena saranno esperite le relative procedure.

Per il completamento del molo di levante di detto scalo l'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Bari dovrà redigere un progetto generale di lire 6 miliardi unitamente ad un elaborato di primo stralcio dei lavori più urgenti che dovrà poi essere del pari sottoposto all'esame e parere dei competenti organi consultivi di questo Ministero.

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

16 ottobre 1981

MITROTTI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'interno ed al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* — Premesso:

che molti comuni, in disattesa degli obblighi di legge vigenti e nella deplorevole disattenzione degli organi superiori di controllo, tendono a consolidare la prassi del mancato corredo dei bilanci con l'inventario patrimoniale dei beni di proprietà pubblica:

che tale stato di cose, oltre a rendere insignificanti le conclusioni contabili dei bilanci, concreta notevoli danni per la Pubblica amministrazione, stante l'incontrollabilità di beni acquisiti e mai inventariati,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare a salvaguardia degli interessi della Pubblica amministrazione ed a carico delle Amministrazioni inadempienti.

(4 - 02060)

(20 giugno 1981)

RISPOSTA. — Si risponde su delega del Ministro delle finanze.

Come è noto, ai sensi dell'articolo 289 della vigente legge comunale e provinciale del 1934, n. 383, i comuni e le province sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione il riepilogo dell'inventario di tutti i beni demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, assieme a tutta l'altra documentazione occorrente per un approfondito esame del bilancio stesso.

Tale obbligo è stato ripetutamente richiamato da questo Ministero e non è venuto meno in seguito al trasferimento del controllo sugli atti degli enti locali ai competenti organi regionali.

D'altra parte, la trasformazione del regime finanziario dei comuni e delle province in una finanza essenzialmente derivata non giustifica l'omissione della cennata documentazione, la quale è, invece, indispensabile affinchè l'organo regionale, in sede di controllo di merito, possa verificare se le entrate patrimoniali degli enti corrispondono all'effettivo potenziale di reddito dei loro beni.

Si assicura, comunque, che questo Ministero non mancherà di svolgere, nelle sedi opportune, le azioni più appropriate affinchè siano eliminate eventuali inadempienze.

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

17 ottobre 1981

MITROTTI. — *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.* — Premesso:

che il centro Italcable SICO - Acilia lascia denotare un generico stato di abbandono delle proprie strutture;

che, in particolare, la RSA-CISNAL ha provveduto a denunciare le sottosegnate carenze:

ufficio FADR superaffollato;

lana di vetro sparsa un po' dovunque (pericolo di silicosi);

moquette inigienica (fu chiesta la sostituzione 6 anni fa; il primato del ritardo spetta, però, alle scale di emergenza, realizzate dopo... 8 anni!);

centrali elettrica e termica lasciano fuori servizio per molte ore i sistemi CATTO e CIMA, con grave disagio per l'utenza;

orario di lavoro « mattina e notte » (eseguito nello stesso giorno) senza il prescritto intervallo minimo;

cuffie o antidiluviane (inadatte) o più moderne, ma inefficienti perchè rumorosissime, da sostituire;

luci artificiali in quasi tutti i locali dannose alla vista;

colore rosso alle pareti delle sale telefoniche intercontinentali A-B-C non in norma con prescrizioni tecniche dell'ambiente;

aria condizionata nuovamente guasta (peraltro, quando funziona, non è efficiente);

snack-bar sprovvisto di frigo per un'adeguata conservazione dei cibi (specie d'estate vi è il pericolo di assumere cibi avariati);

bar CTI e bar telex non ancora pronti a 5 anni dal loro progetto,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno disporre un'indagine al fine di accertare le carenze lamentate e di preordinare ogni utile intervento a sanatoria.

(4 - 02101)

(7 luglio 1981)

RISPOSTA. — Al riguardo si comunica che, in merito alla interrogazione presentata, si sono espletate le opportune indagini, le quali hanno evidenziato quanto segue.

L'ufficio FADR è composto da quattro singoli ambienti con dimensioni di superficie e di cubatura notevolmente superiori ai valori minimi previsti dall'articolo 6 del

decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, in relazione al numero delle persone applicate.

Non sono state rilevate in alcun ambiente tracce di lana di vetro. Non si può escludere che, eccezionalmente, durante passati lavori di coibentazione delle condotte d'aria condizionata, possa essersi verificata qualche dispersione del materiale predetto e, in ogni caso, nei locali nei quali si realizzavano detti lavori, locali che, ovviamente, non erano occupati dal personale della società.

La *moquette* che riveste il pavimento delle sala operativa viene sottoposta alle pulizie quotidiane ed in alcuni punti effettivamente denuncia la vetustà; si precisa però che in tempi brevissimi le sale suddette saranno completamente ristrutturate essendo destinate ad ospitare l'autocommutatore.

L'interruzione di energia elettrica è molto improbabile che in passato si sia verificata in quanto il centro in parola è alimentato da un impianto ad anello: tale, cioè, che ogni singola centrale telefonica possa essere alimentata dai due lati opposti. Si aggiunge, altresì, che nella sala energia sono installati n. 2 gruppi elettrogeni di adeguata potenza con funzione di riserva alla rete primaria mentre nell'area circostante l'edificio esistono due turbine di riserva ai predetti gruppi elettrogeni.

Per quanto riguarda il sistema di condizionamento, ogni singolo impianto è dotato di macchine di riserva, pertanto eventuali interruzioni possono verificarsi soltanto eccezionalmente per avaria agli organi di scambio. Tale eventualità si è verificata una sola volta in dipendenza del blocco di una valvola nella centrale frigorifera. Sono state effettuate misure di controllo della temperatura, dell'umidità relativa e della velocità dell'aria sia attraverso sofisticate apparecchiature realizzate in una centrale elettronica, sia con ricorso agli adeguati strumenti realizzati manualmente nella sala di commutazione telefonica. I dati relativi sono risultati, tutti, nella normalità.

L'orario di lavoro, uomini e donne, è così articolato:

a) turnisti centri operativi:

7-14, oppure 8-15;

14-21, oppure 15-23, oppure 19-01, 23-07;

b) rimanente personale:

8-16 (con riposo intermedio di 30 minuti nel periodo 12-14 per consumare la colazione nell'apposito refettorio).

Dallo specchietto suindicato si evince che la legge sull'orario di lavoro non è stata violata e che non sono consentiti cambi di turno neanche se concordati fra gli interessati.

Nella sala operativa il personale fa uso di due tipi di cuffia: uno più pesante, ma meno interessato da disturbi sonori e l'altro più leggero, ma più sensibile ai disturbi dovuti all'interferenza di linee. Inoltre sulle posizioni operative dei tavoli sono stati inseriti sia circuiti antidisturbo, sia apparati attenuatori di fonia.

Comunque è da sottolineare che le suindicate cuffie sono state a suo tempo scelte tra più campioni di offerte dagli stessi operatori telefonici.

Per quanto riguarda l'illuminazione, le luci esistenti sono tutte del tipo fluorescente assai diffuse, e pertanto si ritiene che non rechino pregiudizio alla vista dei lavoratori.

Il colore delle pareti dell'attuale sala di commutazione è di un rosso lacca attenuato, ma questo colore sarà cambiato con uno più chiaro in quanto la sala, come già detto in precedenza, dovrà ospitare l'autocommutatore.

Gli impianti frigoriferi di tutti i posti di ristoro sono realizzati nel rispetto delle normative vigenti nella gestione degli esercizi pubblici. I generi alimentari in vendita sono di limitata tipologia e di immediato consumo. Non si sono mai verificati inconvenienti del tipo paventato.

Oltre allo *snak-bar*, presso il centro sono in funzione, in ampi locali forniti di finestre e di un impianto di condizionamento d'aria, altri tre bar: uno per il servizio *telex*, uno per il CTI e un altro funzionante soltanto nelle ore di mensa.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

19 ottobre 1981

MURMURA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e del tesoro.* — Per essere informato sui risultati ottenuti con le vigenti leggi sulle infrazioni valutarie e se sono allo studio provvedimenti idonei a correggere gli inconvenienti ai fini del movimento turistico.

(4 - 01334)

(1 ottobre 1980)

RISPOSTA. — Si risponde anche per delega del Ministro di grazia e giustizia.

Al riguardo si precisa, innanzitutto, che la legge 30 aprile 1976, n. 159, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, all'articolo 4 dispone che il Comando generale della Guardia di finanza, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia sono tenuti a predisporre annualmente relazioni analitiche sull'attività da loro svolta per prevenire ed accertare le infrazioni valutarie; che tali relazioni devono essere trasmesse al Ministro del tesoro entro il 31 gennaio dell'anno successivo. A sua volta il Ministro del tesoro, sentito il Ministro del commercio con l'estero, trasmette le relazioni stesse con le sue osservazioni al Parlamento nei trenta giorni successivi.

In ottemperanza a tale norma gli indicati organismi hanno predisposto, per gli anni 1979 e 1980, le relazioni analitiche poi trasmesse, con le considerazioni del Ministro del tesoro dell'epoca, al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati.

Dalle relazioni di cui sopra, che racchiudono il bilancio di quattro anni di operatività della legge n. 159, si può trarre la convinzione che le finalità ispiratrici della normativa valutaria penale sono state sostanzialmente raggiunte soprattutto in termini di disincentivazione dell'esportazione clandestina di capitali.

I risultati conseguiti, che nei dettagli numerici sono contenuti nella serie di documenti pubblicati annualmente dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, sono da ritenere soddisfacenti soprattutto se valutati in rapporto ai mezzi di cui si dispone. Non va dimenticato che gli organi competenti operano in una economia, come quella italiana, la cui componente degli scambi internazionali rappresenta una grandezza notevole: ogni anno si effettuano transazioni con l'estero dell'ordine di circa 150.000 al giorno.

In ordine alle correzioni degli inconvenienti, genericamente indicati, relativamente al settore turistico, si ritiene, presumibilmente, che l'interrogante abbia inteso riferirsi ai problemi derivanti dall'applicazione delle norme relative alla repressione delle violazioni delle leggi valutarie nei confronti dei turisti residenti e non residenti.

Sulla base delle norme in vigore infatti il turista italiano può esportare senza autorizzazione somme di importo non superiore ad 1.100.000 lire annue.

L'Ufficio italiano dei cambi, qualora accerti trasgressioni in materia per importi che non superino 500.000 lire, provvede ad elevare contestazione amministrativa; nel caso che l'accertamento rilevi un'infrazione per importo superiore alle 500.000 lire, detto ufficio provvede a riferire i fatti all'autorità giudiziaria.

Per quanto riguarda in particolare i turisti stranieri, le disposizioni vigenti impongono la compilazione a carico del non residente, all'atto del suo ingresso in Italia, di un apposito modello (V2) con il quale egli deve dichiarare l'ammontare della valuta in suo possesso e ciò al fine di legittimare la riesportazione di tutta o parte della valuta stessa.

La mancata compilazione di tale modulo, dovuta, specialmente in passato, a scarsa pubblicizzazione della normativa presso i posti di frontiera, ha in effetti provocato non poche difficoltà ai turisti stranieri che al rientro in patria non riuscivano a dimostrare che la valuta in loro possesso era parte di quella importata in Italia e comunque regolarmente detenuta.

Sul piano della correzione degli inconvenienti rilevanti, a parte gli accorgimenti di carattere pratico adottati nello specifico settore del turismo, quali una migliore pubblicizzazione delle disposizioni, l'accresciuta attenzione degli operatori turistici eccetera, va segnalato che proprio sulla base della esperienza tratta dall'applicazione della nor-

mativa vigente, recentemente, è stato approvato dal Consiglio dei ministri uno schema di disegno di legge inteso ad eliminare taluni fra gli aspetti della legge n. 159 del 1976 che si erano rilevati poco pratici nell'ambito dell'applicazione.

Le modifiche proposte con il provvedimento in questione sono intese ad elevare alcuni limiti di valore in relazione alla gravità delle infrazioni, tenendo conto di limitare l'area della illiceità penale alle fattispecie di entità economica più rilevanti, adeguando le stesse al mutato valore della nostra moneta; si risolveranno così problemi di natura esegetica derivanti da difformi interpretazioni della complessa normativa da parte dell'autorità giudiziaria, nonchè dagli organi preposti all'attività preventiva e repressiva in materia valutaria.

Particolarmente rilevante è la disposizione che le condotte descritte nei diversi commi dell'articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, nel testo poi sostituito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1976, numero 863, costituiscono delitto soltanto se il valore dei beni esportati o delle disponibilità o attività costituite all'estero, ovvero delle valute estere non cedute all'Ufficio italiano dei cambi, superi i 15 milioni di lire, anzichè i 5 milioni come attualmente previsto; al di sotto di questo limite vengono applicate le sanzioni amministrative previste dalle disposizioni vigenti.

Altra innovazione di rilievo è l'eliminazione della responsabilità penale degli amministratori e dipendenti di aziende e di istituti di credito per ciò che riguarda il controllo di congruità delle operazioni non costituenti movimento di capitale.

Si informa inoltre che il supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1981 reca la pubblicazione del decreto ministeriale 12 marzo 1981 avente per oggetto « Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero ». Si precisa che tale decreto che ha definito, tra l'altro, alcuni concetti fondamentali in modo da rendere le norme più chiare agli operatori, non ha apportato sostanziali ritocchi alla normativa valutaria per quanto concerne le disposizioni che regolano il movimento turistico.

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

17 ottobre 1981

MURMURA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per essere informato sulle ragioni dell'inconcepibile ed assurdo ritardo della Direzione provinciale del Tesoro di Catanzaro nel dare attuazione al disposto del quarto comma dell'articolo 165 della legge 11 luglio 1980, n. 312, circa la corresponsione d'ufficio degli aumenti ai pensionati statali.

(4 - 01621)

(21 gennaio 1981)

RISPOSTA. — Al riguardo, si comunica che la Direzione provinciale, appositamente interessata, ha assicurato di avere attribuito su tutte le partite di pensioni amministrate l'integrazione mensile di cui all'articolo 72 del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, confermato dall'articolo 165 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Infatti, mentre in base alla circolare telegrafica della Direzione generale del tesoro n. 1255, del 24 settembre 1979, il beneficio in argomento è stato corrisposto a quasi tutti gli interessati con procedura automatizzata nel mese di dicembre 1979, la Direzione provinciale del tesoro di Catanzaro ha provveduto successivamente ad applicare il citato articolo 72 con sistema manuale anche sulle partite di pensioni per le quali il centro meccanografico per motivi tecnici non aveva potuto attribuire automaticamente la cennata integrazione.

Le giuste istanze dei pensionati sono, comunque, alla costante attenzione di questo Ministero il quale, soprattutto al fine di rendere possibile la definizione in tempi brevi delle pratiche concernenti la materia pensionistica, ha predisposto uno schema di disegno di legge con il quale vengono introdotte importanti innovazioni alle strutture della parte tradizionale di azione amministrativa del Tesoro, per realizzare, snellire

ed ammodernare i servizi erogati dalle Direzioni provinciali del tesoro.

Tra le norme più significative contenute nel predetto disegno di legge vi sono quelle sulla semplificazione e sullo snellimento delle procedure in materia di pensione, di stipendi e di altri assegni, nonchè quelle volte a riorganizzare gli uffici periferici del Tesoro, anche mediante l'adeguamento della loro consistenza organica e la ristrutturazione del sistema informativo..

Non vi è dubbio, d'altra parte, che nel momento in cui vengono richiesti sacrifici alla collettività a causa della non favorevole situazione economica, sia necessario venire incontro alle necessità degli utenti più deboli degli uffici del Tesoro.

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

17 ottobre 1981

MURMURA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere le ragioni dell'assurdo ed inconcepibile ritardo che si registra nell'approvazione del finanziamento di un miliardo per il riattamento della celebre e magnifica Certosa di Serra San Bruno, compreso nel progetto speciale per le aree interne, proposto, dopo molteplici dilazioni, dalla Regione Calabria ed avallato dalla CASMEZ.

La popolazione giustamente lamenta tale ulteriore attentato ad un'opera altamente significativa ed è preoccupata per il reiterarsi di spoliazioni ai suoi danni, da parte di ben noti settori burocratici e politici, che spetta al Governo sconfiggere.

(4 - 01917)

(9 aprile 1981)

RISPOSTA. — Si fa presente che il progetto, di circa un miliardo di lire, per un primo lotto riguardante le opere di restauro della Certosa di Serra San Bruno (CZ) è stato trasmesso alla Cassa per il Mezzogiorno dalla regione Calabria in quanto facente parte del programma di finanziamento di opere pubbliche per l'anno 1980 riguardante il riequilibrio delle zone interne, approvato dal Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno il 29 maggio 1981.

Le opere relative sono state progettate a livello di massima, mentre l'elaborato esecutivo — secondo la Cassa — potrà essere prodotto per la necessaria istruttoria tra circa due mesi.

Il Ministro senza portafoglio con l'incarico di ministro per gli interventi straordinari nel Mezzoggiorno
SIGNORILE

22 ottobre 1981

MURMURA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere i provvedimenti adottati in seguito alle richieste dell'Amministrazione comunale di Soriano Calabro per la realizzazione di una casa mandamentale in quell'importante centro.

(4 - 02013)

(27 maggio 1981)

RISPOSTA. — La casa mandamentale di Soriano Calabro è stata chiusa con decreto ministeriale del 18 gennaio 1973, perchè inagibile.

L'amministrazione comunale non è più interessata alla ristrutturazione dell'attuale istituto. Secondo il parere del tecnico incaricato della redazione degli elaborati, le strutture attualmente esistenti non consentono di essere modificate e adeguate alle nuove esigenze richieste dalla normativa vigente.

Il comune è venuto, pertanto, nella determinazione di costruire una nuova casa mandamentale.

Dopo la scelta dell'area da parte della competente commissione, si procederà senza altro alla redazione del progetto di massima sulla base dei criteri forniti da questa Amministrazione.

Il Ministro di grazia e giustizia
DARIDA

17 ottobre 1981

PAVAN. — *Al Ministro del tesoro.* — Premesso che, con l'articolo 29 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modi-

ficazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, è stata introdotta una norma innovativa di rilevante rilievo in fatto di valutazione del trattamento economico ai fini pensionistici nei confronti di tutti coloro che sono stati collocati a riposo fino al 31 dicembre 1980 e che ai medesimi è stata applicata, o può essere applicata, la normativa di cui al quarto comma dell'articolo 1 della legge n. 965 del 1965;

tenuto conto che i predetti lavoratori, per poter beneficiare della nuova normativa, dovranno inoltrare domanda entro il 31 dicembre 1981;

riscontrato che il normale andamento del lavoro presso gli istituti di previdenza del Ministero non permette di prevedere che le relative pratiche possano venire definite entro pochi mesi e quindi in tempo da permettere agli interessati di inoltrare domanda entro il 31 dicembre 1981,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) quante siano le pratiche di pensione non ancora definite ricadenti sotto la normativa di cui al quarto comma dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965;

2) se il Ministro non intenda dare disposizioni affinchè le medesime vengano esaminate con assoluta priorità ed urgenza in modo tale da permettere agli interessati di inoltrare domanda di applicazione nei loro confronti della norma di cui all'articolo 29 del decreto-legge 28 febbraio 1981 n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153;

3) se, in via subordinata, non intenda dare disposizioni affinchè le pratiche in argomento vengano esaminate in via prioritaria e con urgenza, anche sommariamente, e, ove fossero riscontrate le condizioni di applicazione delle norme di cui al citato quarto comma dell'articolo 1 della legge n. 965 del 1965, venga data immediata comunicazione all'interessato avvertendolo dell'opportunità di inoltrare, in via precautelativa, la domanda entro il 31 dicembre 1981 per l'applicazione dell'articolo 29 del più volte citato decreto-legge n. 38 del 1981.

(4 - 02024)

(1 giugno 1981)

RISPOSTA. — È da premettere che l'articolo 29 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 1981, n. 153, nel rendere una nuova disciplina ai casi di continuazione di iscrizione o di reiscrizione alle Casse pensioni degli istituti di previdenza con effetto dal 1° gennaio 1981, consente di derogare alla precedente disciplina (articolo 1, quarto comma, della legge 26 luglio 1965, n. 965) anche per gli iscritti già cessati dal servizio al 31 dicembre 1980, a condizione che gli interessati producano apposita istanza entro il 31 dicembre 1981.

Devesi aggiungere che quello previsto dall'articolo 29 citato è un beneficio di carattere eccezionale e che, considerata l'impossibilità di individuare d'ufficio le ipotesi interessate, la applicabilità del disposto della norma suddetta è rimessa opportunamente dallo stesso legislatore all'iniziativa dei pensionati i quali, anche in via cautelativa, possono avanzare la richiesta del più favorevole trattamento entro la data prefissata dal 31 dicembre 1981.

Ciò posto, si comunica che le pratiche di pensione, riflettenti la situazione oggetto dell'interrogazione, sono di numero particolarmente contenuto, atteso che i casi di cambiamento d'ente o di prosecuzione di attività presso lo stesso ente, oltre i limiti di collocamento a riposo, sono di numero limitato, sia per oggettive impossibilità giuridiche da parte dei regolamenti organici degli stessi enti — datori di lavoro — sia per le più recenti e favorevoli discipline intervenute per la ricongiunzione dei servizi.

Peraltro, la Direzione generale degli istituti di previdenza ha impartito le opportune disposizioni perchè gli enti iscritti trattino prioritariamente, per quanto possibile, le pratiche di che trattasi, onde pervenire ai provvedimenti definitivi in termini brevi.

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

17 ottobre 1981

PAVAN, PETRONIO. — *Al Ministro del tesoro.* — Premesso che, con l'articolo 29

del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, a coloro i quali, collocati a riposo anteriormente al 1° gennaio 1981, è stata applicata la norma di cui al quarto comma dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965, e che inoltreranno domanda entro il 31 dicembre 1981, verrà determinata la pensione in relazione alla media ponderata dell'ultimo quinquennio di servizio tra le due retribuzioni riferite una alla data della definitiva cessazione dal servizio e l'altra alla data della prima cessazione o del passaggio ad altro ente;

riscontrato che sono corse voci allarmanti fra i pensionati interessati in quanto sembra che gli istituti di previdenza del Ministero interpretino che la retribuzione da considerare « per l'intero periodo di continuazione di iscrizione o di reiscrizione o del passaggio ad un altro ente » sia quella percepita alla data della prima cessazione dal servizio mentre « l'altra per il restante periodo del quinquennio » sia quella riferita alla data di definitiva cessazione dal servizio;

rilevato che tale interpretazione, contraria allo spirito ed alla lettera della nuova normativa, risulterebbe fortemente sperequativa in quanto, a parità di trattamento economico, permetterebbe una valutazione di maggiore retribuzione per coloro che hanno un minor servizio di nuova iscrizione o di reiscrizione nei confronti di coloro che ne hanno di più,

gli interroganti chiedono di conoscere se il Ministro non ritenga che gli istituti di previdenza, anche per far cessare ogni allarme fra i pensionati interessati, debbano emanare con urgenza un'apposita nota-circolare interpretativa da inviare a tutti gli enti iscritti agli istituti stessi.

(4 - 02023)

(1 giugno 1981)

RISPOSTA. — Premesso che, in base all'articolo 29 della riferita legge n. 153, del 1981, nei casi in cui è operante la limitazione di cui al quarto comma dell'articolo 1° della legge 26 luglio 1965, n. 965, la retribuzione annua contributiva, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza, deve essere pari alla media ponderata dell'ultimo quinquennio di servizio, lo stesso legislatore ha chiarito che la retribuzione percepita alla data di definitiva cessazione dal servizio deve considerarsi come se fosse stata percepita per tutto il periodo di continuazione di iscrizione o di reiscrizione, mentre quella riferita alla data della prima cessazione deve ritenersi percepita per il restante periodo del quinquennio previsto dalla legge.

Poichè questa Amministrazione ha operato sulla base di tali criteri, non si è in grado di comprendere come possa essere sorto il dubbio fatto presente dagli onorevoli interroganti.

Con circolare n. 600, del 30 giugno 1981, la Direzione generale degli istituti di previdenza ha peraltro fornito agli enti interessati istruzioni in ordine all'applicazione della riferita legge n. 153, del 1981, ivi compreso l'articolo 29, per quanto concerne il trattamento di quiescenza degli iscritti alle Casse pensioni amministrate dalla stessa Direzione generale.

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

17 ottobre 1981

PETRONIO. — *Ai Ministri delle finanze e dei trasporti.* — Per conoscere:

quali infrastrutture sono state costruite negli anni a servizio della sezione aerea di Vibo Valentia, il loro costo complessivo ed il loro attuale grado di agibilità, anche in rapporto alla necessaria previsione di consistenti interventi finanziari per il loro consolidamento;

l'impegno finanziario necessario per attrezzare a detto servizio l'aeroporto internazionale di Lamezia Terme, già definito dal Ministro delle finanze « vantaggioso dal punto di vista operativo »;

le iniziative *in fieri* per rendere tale servizio adeguato alle esigenze della collettività ed alla dignità professionale del perso-

nale che si trova a lavorare in condizioni insoddisfacenti.

(4 - 01669)

(30 gennaio 1981)

RISPOSTA. — La Guardia di finanza ha costruito le seguenti infrastrutture per il funzionamento della sezione aerea di Vibo Valentia:

una caserma adeguata;

un'aviorimessa con officina annessa;

un serbatoio interrato per il carburante;

un piazzale e piazzole d'involo e relativi raccordi.

Il costo complessivo sostenuto ammonta a lire 75 milioni, così ripartiti:

riattamento locali preesistenti adibiti a caserma lire 25 milioni (anni 1971/72);

aviorimessa lire 36 milioni (anno 1973);

serbatoio interrato lire 9 milioni (anno 1977);

riattamento piazzale preesistente ed allacciamenti elettrici ed idrici lire 5 milioni (anno 1972).

Le suddette infrastrutture sono rispondenti alle esigenze del reparto e per il momento non sono previsti interventi finanziari per la loro manutenzione o miglioramento.

È prevista solo la recinzione dell'area demaniale di pertinenza della sezione aerea ma, allo stato attuale, non è possibile quantificare la relativa spesa poichè non è stato ancora stabilito il tipo di recinzione da realizzare.

Per attrezzare una sezione aerea del Corpo presso l'aeroporto internazionale di Lamezia Terme bisognerebbe presuntivamente sostenere un costo di circa 1.000 milioni di lire per realizzare:

un immobile per il funzionamento del comando e degli uffici;

un'aviorimessa con officina annessa;

un piazzale, alcune piazzole per l'involo e relativi raccordi;

una cisterna interrata per il carburante.

Le attuali esigenze operative non fanno prevedere l'istituzione di un'altra sezione aerea della Guardia di finanza a Lamezia Terme o il trasferimento in quella sede della sezione aerea di Vibo Valentia.

La sezione aerea di Vibo Valentia è adeguata alle esigenze operative della Guardia di finanza e, pertanto, non è prevista alcuna iniziativa nello specifico settore. Anche l'attuale stato generale del reparto è rispondente alle esigenze ed al decoro del personale che può operare in condizioni soddisfacenti.

Il Ministro delle finanze
FORMICA

20 ottobre 1981

RIGGIO, DAMAGIO, BEVILACQUA, SAPORITO, DEL PONTE, PAVAN. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quali iniziative intende adottare per arrivare al « giusto equilibrio economico tra le varie categorie di medici » che operano nell'ambito dell'assistenza sanitaria in applicazione della legge di riforma.

Il procedere settorialmente nel definire i rapporti di dipendenza, o di convenzione, ha determinato guasti sociali che in definitiva gravano sulla popolazione assistita.

Il caos negli ospedali è il sintomo più vistoso che in questi giorni ci è dato constatare.

Non appare superfluo rilevare la necessità di operare affinchè non si creino sperequazioni tra il personale che sarà chiamato ad operare nell'ambito delle Unità sanitarie locali.

(4 - 01840)

(18 marzo 1981)

RISPOSTA. — In ordine alla problematica di cui all'atto parlamentare indicato in oggetto, e specificatamente sulle convenzioni mediche, sui relativi oneri finanziari e sulle agitazioni del personale ospedaliero, è stato già riferito in sede di XIV Commissione igiene e sanità della Camera dei deputati.

A dette comunicazioni si fa, pertanto, cortese rinvio, ricordando che esse sono state pubblicate nel « Bollettino delle Commissioni » della Camera dei deputati del 12 marzo 1981.

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

13 ottobre 1981

STANZANI GHEDINI, SPADACCIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

le ragioni della sostituzione del direttore del carcere femminile di Rebibbia;

i motivi che hanno indotto a scegliere, per il suddetto incarico, il dottor Giovanni Castellani;

se risponde a verità che il dottor Castellani non intrattiene rapporti con le detenute e che si rifiuta di riceverle.

(4 - 02145)

(28 luglio 1981)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con decreto ministeriale emesso il 7 maggio 1981, a seguito di parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, la casa circondariale femminile di Roma-Rebibbia è stata inclusa tra le sedi dirigenziali.

Trattasi, infatti, con la sua capienza di 300 posti, dell'istituto per detenute più importante d'Italia, con una organizzazione molto complessa e impegnativa, per la attivazione di laboratori e di corsi professionali e in dipendenza della recente istituzione di una sezione di massima sicurezza.

L'elevazione dell'istituto a livello dirigenziale ha comportato anche la sostituzione del direttore, privo della prescritta qualifica di primo dirigente.

La scelta del dottor Giovanni Castellani è stata effettuata, sentito il consiglio di amministrazione, in considerazione delle peculiari qualità di questo funzionario, fornito di lunga esperienza per aver diretto numerosi istituti, tra i quali, come vice direttore, la stessa casa circondariale femminile di Rebibbia, e per aver partecipato, come componente, a commissioni di studio per i problemi penitenziari.

Quanto all'ultimo punto dell'interrogazione, risulta che il signor Castellani ha, con le detenute, continui e giornalieri colloqui, sia individuali che collettivi, senza alcuna limitazione di orario.

Il Ministro di grazia e giustizia
DARIDA

16 ottobre 1981